

CIRCOLARE 12/2024

13/09/2024



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITA': IL RECEPIMENTO NEL NOSTRO ORDINAMENTO DELLA "CSRD" EUROPEA

A CURA DI

FRANCESCO LIPARI
ALAIN DEVALLE

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo un lungo iter approvativo, il Decreto Legislativo n. 126 del 6 settembre 2024 ("Decreto") che recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva "Corporate Sustainability Reporting Directive" ("CSRD").

Il Decreto impone alle società e ai gruppi aventi determinate caratteristiche dimensionali di inserire in un'apposita **sezione della relazione sulla gestione**, tra gli altri aspetti, le informazioni necessarie alla **comprensione**:

- dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità;
- del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

La rendicontazione di tali informazioni dovrà essere predisposta **secondo i principi "ESRS"**, elaborati dall'EFRAG, e adottati dalla Commissione Europea con specifici atti delegati.

Il Decreto si applica alle società costituite nella forma giuridica della società per azioni, della società in accomandita per azioni, della società a responsabilità limitata nonché della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell'allegato I alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, o, se non disciplinate dal diritto di uno Stato membro, che abbiano forma giuridica comparabile.

Le società saranno tenute ad adeguarsi ai nuovi obblighi di **rendicontazione di sostenibilità** secondo la seguente scadenze:

- a. per gli **esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024** o in data successiva:
 - alle imprese di grandi dimensioni che **costituiscono enti di interesse pubblico** che, alla data di chiusura del bilancio, **superano il numero medio di 500 dipendenti** occupati durante l'esercizio;
 - agli enti di interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sono, altresì, società madri di un gruppo di grandi dimensioni e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio.
- b. per gli **esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2025** o in data successiva:
 - alle **imprese di grandi dimensioni** diverse da quelle indicate in precedenza;
 - alle **società madri** diverse da quelle indicate in precedenza;

- c. per gli **esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2026** o in data successiva:
- alle **piccole e medie imprese quotate**, a eccezione delle **micro-imprese** così come definite nel Decreto;
 - agli enti piccoli e non complessi, di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese;
 - alle imprese di assicurazione captive, definite dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese di riassicurazione captive di cui alla citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese.
- d. per gli **esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028** alle **società figlie e alle succursali di società madri extra-europee** che hanno generato negli ultimi due esercizi consecutivi, e per ciascuno degli stessi, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, nel territorio dell'Unione, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro.

Il Decreto fornisce la definizione di **«imprese di grandi dimensioni»**: società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente **per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti**:

- totale dello stato patrimoniale (**totale attivo**): **euro 25.000.000**;
- **ricavi** netti delle vendite e delle prestazioni: **euro 50.000.000**;
- numero medio dei **dipendenti** occupati durante l'esercizio: **250**.

Il Decreto fornisce inoltre i parametri per **definire i gruppi di grandi dimensioni**: gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri descritti nel paragrafo precedente. La verifica del superamento dei limiti numerici può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici relativi al totale attivo e ricavi netti sono maggiorati del 20 per cento.

Si ricorda che in webinar e circolari precedenti lo studio si è soffermato a comunicare l'importanza che le aziende elaborassero una propria strategia di rendicontazione dei temi di sostenibilità per poter soddisfare il contesto normativo in fase di continua evoluzione e le esigenze informative da parte degli stakeholder esterni (istituti di credito e soggetti a monte e a valle della catena del valore).

Non è oggetto della presente circolare entrare nei dettagli dei contenuti che dovranno essere rendicontati. In questa sede ci limitiamo a ricordare che il Decreto e gli ESRS pongono particolare enfasi alla rendicontazione dei:

- i processi, i controlli e le procedure di governance utilizzati per monitorare, gestire e controllare gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti connesse ciascuno dei temi materiali di sostenibilità (“ESG”) individuati;
- come la strategia e il modello aziendale si allinei a tali impatti, rischi ed opportunità;
- i processi mediante i quali l’impresa:
 - individua gli impatti, i rischi e le opportunità e ne valuta la rilevanza,
 - gestisce le questioni di sostenibilità rilevanti mediante politiche e azioni;
- metriche ed obiettivi per quantificare le prestazioni dell’impresa e i progressi compiuti per ciascuno tema materiale.

GLI ESRS, forniscono linee guida specifiche per i seguenti temi ritenuti potenzialmente rilevanti per tutte le imprese:

ESRS E1	Cambiamenti climatici
ESRS E2	Inquinamento 1
ESRS E3	Acque e risorse marine
ESRS E4	Biodiversità ed ecosistemi
ESRS E5	Uso delle risorse ed economia circolare
ESRS S1	Forza lavoro propria
ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore
ESRS S3	Comunità interessate
ESRS S4	Consumatori e utilizzatori finali

La dichiarazione sulla sostenibilità riguarda l’impresa che redige il bilancio: tuttavia le informazioni sono estese per includere informazioni sugli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti collegati all’impresa tramite i suoi rapporti commerciali diretti e indiretti nella catena del valore a monte e/o a valle (“informazioni sulla catena del valore”). Pertanto le società dovranno raccogliere dati quantitativi e qualitativi dai propri clienti e fornitori.

Per quanto riguarda i gruppi, gli ESRS forniscono indicazioni precise circa i dati da raccogliere da ciascuna società appartenente in ragione della classificazione quale soggetta a controllo, influenza notevole, controllo congiunto secondo i principi contabili, introducendo inoltre il concetto di “controllo operativo”.

Occorre quindi prestare attenzione al perimetro di rendicontazione obbligatorio e identificare correttamente il soggetto tenuto alla rendicontazione. In molti casi, dal punto di vista operativo, la società figlia redige il bilancio di sostenibilità in via facoltativa mentre la società madre non redige il bilancio di sostenibilità. Con l’obbligatorietà, invece, la società madre sarà obbligata a riportare nella relazione sulla gestione l’informativa sulla sostenibilità mentre la società figlia

avrà la facoltà di redigerla. Naturalmente, la società figlia potrebbe continuare a redigere un report separato rispetto alla relazione sulla gestione in cui inserire l'informativa non finanziaria.

Le informazioni di sostenibilità inserite nella sezione della relazione sulla gestione saranno soggette a verifica da parte del revisore nell'ambito del processo di revisione del bilancio civilisti/consolidato.

Dati i contenuti del Decreto, prevediamo significativi impatti:

- sia per le aziende che **hanno già iniziato** negli anni precedenti a rendicontare le informazioni in una ottica volontaria circa la propria sostenibilità (in documenti specifici utilizzando principi di rendicontazioni diversi dagli ESRS);
- sia per le aziende che ad oggi **non hanno** ancora intrapreso alcun percorso di rendicontazione.

Tali impatti saranno diversi e da contestualizzare ai singoli casi, ma prevediamo che possano rientrare nelle seguenti fattispecie:

- strategici: per allineare o riallineare la propria strategia di business in considerazione dei temi materiali ESG;
- predisposizione di piani e business plan: per quantificare come i temi materiali ESG impatteranno l'andamento finanziario dell'azienda;
- policy / processi / governance: per definire e formalizzare come i temi materiali ESG saranno gestiti in azienda;
- processo Reporting di Bilancio: per allineare le tempistiche per la raccolta e la resa disponibile dei dati richiesti dal Decreto e dagli ESRS secondo le tempistiche previste dal Codice Civile per l'approvazione dei bilanci.

Lo Studio è a disposizione delle aziende impattate dalla Direttiva per eventuale supporto nelle attività propedeutiche quali ad esempio:

- comprensione e formazione specifica sui contenuti previsti dal Decreto e dagli ESRS;
- identificazione dei temi materiali che dovranno essere rendicontati;
- verifica e allineamento del piano strategico/finanziario rispetto ai temi materiali;
- ESRS Data Gaap Assesment per identificare quali informazioni dovranno essere rendicontare ed elaborare un eventuale piano per la raccolta dei dati necessari qualora non immediatamente disponibili;
- coordinamento e project management nel processo di raccolta e pre-verifica interna dei dati;
- rivisitazione dei processi interni impattati;
- scrittura della sezione della relazione sulla gestione.

Si rammenta infine che le società che **non rientrano** nel perimetro del Decreto, potranno predisporre (o continuare a predisporre qualora avessero già avviato il percorso), **la rendicontazione di sostenibilità su base volontaria e in base ai principi GRI.**

CONTATTI



FRANCESCO LIPARI

FRANCESCO.LIPARI@RLVT.IT



ALAIN DEVALLE

ALAIN.DEVALLE@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT